

CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE SU PRESTAZIONI SANITARIE

Tra

Cerba Healthcare Abruzzo S.r.l., con sede legale in via Circonvallazione Occidentale 91/B - CAP 67039 Città Sulmona, P.IVA di gruppo 14996171006 - C.F. 00194120663 (di seguito nel presente atto “Struttura Sanitaria” o “Cerba”), nella persona di Constantinescu Claudio Cesare, in qualità di Amministratore Delegato, munita degli idonei poteri di firma

e

i **Musei Archeologici Nazionali di Chieti – Direzione Regionale Musei Nazionali Abruzzo**, C.F. 93053790692, con sede legale in Chieti, CAP 66100, via Guido Costanzi 2, nella persona di Dott. Massimo Sericola in qualità di “Titolare Dirigente” munita degli idonei poteri di firma (di seguito nel presente atto il “Cliente” e/o “MAN CH – DRMN Abruzzo”).

Di seguito la Struttura Sanitaria e il Cliente definiti, congiuntamente, **“Parti”** e, disgiuntamente, **“Parte”**.

Premesso:

- che il Cliente ha interesse ad assicurare ai propri associati, ossia dipendenti e i loro familiari di primo e secondo grado (di seguito denominati **“Utenti”** o **“Beneficiari”**) la possibilità di sottoporsi, in regime privato, a tariffe agevolate, alle prestazioni che la Struttura Sanitaria può fornire al momento dell'accettazione ad eccezione dei check up (di seguito **“Prestazioni Sanitarie”**);
- che la Struttura Sanitaria, per l'erogazione delle Prestazioni Sanitarie di cui sopra, metterà a disposizione i presidi autorizzati di cui sono titolari, indicati nell'**Allegato A** “Sedi Operative di Cerba”, anch'esso parte integrante della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono:

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione e ne orientano l'interpretazione in caso di dissenso o contenzioso tra le parti.
2. La Struttura Sanitaria si impegna ad erogare, in favore degli Utenti, le prestazioni sanitarie che questi richiederanno e che risulteranno eseguibili in sede di accettazione a tariffe agevolate. Per le Prestazioni Sanitarie verrà applicato uno sconto del 20% sul tariffario in vigore, in regime privato, nella sede operativa prescelta tra le Sedi Operative di Cerba. Le suddette scontistiche non saranno applicabili su prestazioni in promozioni e/od offerte in vigore in modo permanente o temporaneo e /o sui check up.
3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite presso le sedi specificate nell'Allegato A. La Struttura Sanitaria si impegna a comunicare tempestivamente ai MAN CH-DRMN Abruzzo, in forma scritta, eventuali modifiche delle sedi e relativi riferimenti indicati nel medesimo Allegato A.
4. Sono Beneficiari della presente Convenzione tutti i dipendenti in servizio presso i MAN CH – DRMN Abruzzo. La Struttura sanitaria, in relazione alle Prestazioni Sanitarie ricomprese tra quelle offerte in Convenzione, si impegna ad evitare disparità di trattamento e a garantire l'applicazione dello sconto del 20% sulle tariffe private applicate e in vigore al momento dell'accettazione. Diversamente, per ragioni esterne e non legate a tali accordi di convenzione, la Struttura sanitaria potrà vedersi costretta a modificare il tariffario (su cui sarà sempre garantito lo sconto costante del 20%), le metodiche di riferimento per l'esecuzione delle prestazioni nonché i tempi di refertazione.

5. Gi Utenti che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con la Struttura Sanitaria e potranno beneficiare delle agevolazioni previste dalla Convenzione, inviando una e-mail alla sede prescelta all'indirizzo indicato nell'Allegato A come "email operativa", con in copia il cliente che metterà a disposizione degli Utenti la seguente e-mail *drm-abr@cultura.gov.it*. Nella e-mail di richiesta dovrà essere specificato il nome e il codice fiscale del beneficiario. In sede di accettazione l'Utente dovrà presentarsi a nome di tale convenzione, esibire una copia della e-mail inviata e il proprio documento di riconoscimento, Potranno usufruire della convenzione anche i familiari di primo e secondo grado dei dipendenti del Cliente previa specifica nella e-mail di richiesta e previa osservanza di quanto appena sopra descritto.
6. I Servizi oggetto della presente Convenzione verranno erogati esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa regionale e statale applicabile, al momento della concreta esecuzione degli stessi.
7. I referti saranno resi disponibili dalla Struttura Sanitaria direttamente a ciascun Utente nell'osservanza e nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali. L'Utente è tenuto a comunicare la propria qualifica di associato alle Strutture Sanitarie, ove richiesto, ai fini dell'accesso al servizio. Il costo delle prestazioni erogate è a carico del singolo Utente ed il pagamento dovrà essere corrisposto contestualmente all'emissione della relativa fattura nominativa, immediatamente dopo le procedure di accettazione.
8. È espressamente accettato e convenuto che in capo ai MAN CH – DRMN Abruzzo non potrà assolutamente gravare alcun onere economico o impegno nei confronti della Struttura Sanitaria e dei Beneficiari ovvero da accordi intervenuti tra Struttura Sanitaria e Beneficiari, che derivi dalla presente Convenzione.
9. La presente Convenzione sarà operativa trascorsi tre (3) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, avrà durata di un anno (di seguito "Periodo di Durata"). Alla scadenza del Periodo di Durata, la Convenzione cesserà di produrre effetti, fatto salvo un nuovo accordo scritto tra le Parti finalizzato a rinnovare la Convenzione medesima.
10. A ciascuna delle Parti è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento e per qualsivoglia ragione, mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. o pec recante un preavviso di almeno tre mesi. Qualora la Struttura Sanitaria eserciti la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, la stessa si impegna comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione di recesso, ne avessero già fatto richiesta; il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.
11. È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione di quanto previsto nella presente Convenzione determinerà la risoluzione della stessa. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
12. Né il Cliente né la Struttura Sanitaria autorizzano all'utilizzo dei propri loghi.
13. I Beneficiari che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con la Struttura Sanitaria. Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata al Cliente tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto alla Struttura Sanitaria da parte degli Utenti, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero alla Struttura Sanitaria per prestazioni o servizi erogati in virtù della presente Convenzione.

La Struttura sanitaria preparerà una comunicazione informativa per gli Utenti in cui saranno, altresì, esplicitate le indicazioni

operative per poter usufruire correttamente della convenzione. Tale comunicazione sarò inviata dalla Struttura sanitaria al Cliente, il quale avrà l'obbligo di farne diffusione agli Utenti.

14. Le Parti assumono reciprocamente l'obbligo di riservatezza con riferimento alle informazioni di qualsiasi genere a qualsiasi titolo fornite, che possano essere ragionevolmente ritenute confidenziali, impegnandosi in ogni caso a osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili. Si impegnano a non divulgare o utilizzare i dati e le informazioni raccolte in occasione della stipula della presente Convenzione se non per la finalità di dare esecuzione alla convenzione medesima.

15. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento 2016/679EU, quelli derivanti dalla normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché da ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

16. Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione della presente convenzione, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Ogni Parte dichiara e garantisce che l'eventuale comunicazione di dati personali di cui è titolare autonomo: (i) avviene in conformità alla Normativa Applicabile; (ii) di aver informato gli interessati circa la possibilità di comunicare i loro dati personali all'altra Parte ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione e che, pertanto, si applica l'art. 14, paragrafo 5, lett. a), GDPR; pertanto, la Parte ricevente i dati necessari alla formalizzazione della Convenzione non dovrà ulteriormente informare gli interessati.

17. Le Parti sono a conoscenza che ciascuna Parte adotta ed attua un proprio Codice Etico e un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (il "Modello") e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nei predetti Modelli. Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare e a far rispettare ad eventuali collaboratori, tutti i principi contenuti nei citati Modelli e previsti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, previa condivisione degli stessi.

La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. Il Cliente manleva fin d'ora Cerba per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Cliente o di eventuali suoi collaboratori.

Qualora il Cliente o eventuali suoi collaboratori, violino i precetti citati nei punti precedenti, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte del Cliente o di eventuali suoi collaboratori, Cerba potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Cerba potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Il Cliente si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Cerba casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopracitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nel Modello.

18. Tutte le comunicazioni tra le Parti, in relazione alla presente convenzione saranno validamente effettuate se in forma scritta ed inviate tramite pec, come segue, se a:

- Cerba HealthCare Abruzzo S.r.l.

Sulmona (AQ), Via Circonvallazione Occidentale 91/B

Pec: abruzzo@pec.cerbahealthcare.it

Alla c.a. del referente del contratto massimo.zerbini@cerbahealthcare.it

- Musei Archeologici Nazionali di Chieti – Direzione Regionale Musei Nazionali Abruzzo, Chieti, via Guido Costanzi 2

Pec: drm-abr@pec.cultura.gov.it

Alla c.a. del referente del contratto Dott.ssa Roberta Cipolla (roberta.cipolla@cultura.gov.it).

Le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi di cui sopra ad ogni fine relativo a questo contratto.

Ciascuna Parte avrà facoltà di modificare i dati e gli indirizzi di cui sopra dandone comunicazione scritta alle altre Parti con le modalità di seguito previste.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà esser effettuata in forma scritta su accordo di entrambe le Parti.

Il presente contratto costituisce l'unico accordo tra le Parti e sostituisce e annulla ogni precedente accordo o intesa, sia scritta che orale, esistente tra le Parti relativamente all'oggetto del presente contratto.

L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente accordo non si estenderà alle restanti clausole.

Le Parti si danno reciprocamente atto, anche ai fini della disciplina prevista dagli Articoli 1341 e 1342 c.c., che ciascuna delle pattuizioni del presente contratto è stata oggetto di specifica negoziazione tra le Parti.

19. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla present Convenzione, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro de L'Aquila. Resta inteso che le Parti si impegnano prioritariamente nel trovare una soluzione bonaria in caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Allegati:

A. Sedi Operative di Cerba.

Letto, approvato e sottoscritto

Per i Musei Archeologici Nazionali di Chieti –
Direzione Regionale Musei Nazionali Abruzzo

Il Direttore
Dott. Massimo Sericola

Per Cerba Healthcare Abruzzo S.r.l.

L'Amministratore Delegato
Constantinescu Claudio Cesare